



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Pubblico impiego enti regionali

Sommario:	Istanza rideterminazione trattamento retributivo e di quiescenza ex art. 5 L. r. n. 19/1991 e art. 8 D.P. Reg. 30.01.1993 – Silenzio-rifiuto – Inconfigurabilità.
Estremi del provvedimento:	C.G.A., ss. rr., parere 9.05.2017 n. 441/2016 (data e n. spedizione 1.06.2017 n. 504/2017) su ric. Straord. 14.07.8
Massima:	<p>L'azione di accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento della p.a. presuppone la titolarità di un interesse legittimo in capo al privato, a fronte di un potere autoritativo dell'Amministrazione. Qualora, invece, la controversia verta su pretese patrimoniali costitutive di diritti di credito, ossia su diritti soggettivi, l'inerzia della p.a. non è un "silenzio-inadempimento" ma un "inadempimento mero del debitore". Sicché, la relativa azione, da qualificarsi come azione di accertamento "pura" e di condanna al pagamento del credito, non è proponibile attraverso il ricorso straordinario, data la natura essenzialmente impugnatoria di tale rimedio.</p> <p>Diversamente opinando, assumendo la natura autoritativa degli atti in questione, essendo questi divenuti nel caso di specie definitivi, la domanda presentata sarebbe, nella sostanza, un'istanza di riesame in autotutela di un atto inoppugnabile, a fronte della quale, per giurisprudenza costante, l'amministrazione non ha un obbligo di provvedere e l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto non è coercibile avvalendosi dell'istituto del silenzio rifiuto (Cons. St., IV, n. 4309/2014 e 4714/2013).</p>
Note	Conforme a parere C.G.A. n. 887/2014 del 2.09.2015 (data e n. spedizione 20.10.2015 n. 1027).

Redattore: Avv. Francesco Schillaci

